



I REGOLAMENTI
PROVINCIALI: N. 63



PROVINCIA DI PADOVA



**REGOLAMENTO
PER L'ESERCIZIO
DELLE FUNZIONI IN TEMA
DI ASSOCIAZIONI PRO LOCO**



Approvato con D.C.P. in data 29.09.2003 n. 66 reg.

Articolo 1

Finalità

La Provincia di Padova svolge le funzioni attribuitele dalla L. R. 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo", e segnatamente:

- a) tenuta dell'Albo provinciale delle associazioni Pro Loco;
- b) incentivazione delle associazioni Pro Loco, dei loro organi associativi regionali e provinciali e dei loro consorzi.

Articolo 2

Criteri ispiratori

Nell'esercizio delle proprie funzioni, la Provincia di Padova persegue l'obiettivo dello sviluppo turistico equilibrato e della qualificazione turistica integrata del proprio territorio, al fine di promuovere le possibili sinergie fra le diverse zone aventi peculiari caratteristiche.

Nell'ambito di tali attività è attribuita particolare importanza all'opera di sostegno e di promozione del coordinamento fra gli Enti locali e le altre istituzioni pubbliche e private del settore.

Articolo 3

Albo provinciale delle associazioni "Pro Loco"

Ai sensi dell'articolo 1, primo comma, lettera "a", la Giunta Provinciale istituisce l'Albo provinciale delle associazioni Pro Loco, e dei loro eventuali organi associativi o consortili, nonché gli aggiornamenti da pubblicarsi entro il 30 giugno di ogni anno nel B.U.R.

All'Albo possono iscriversi le associazioni Pro Loco aventi sede nel territorio provinciale, i loro organi associativi o consortili, l'organo associativo regionale nella provincia in cui ha sede, che si propongano di svolgere, nel territorio di rispettiva competenza, azioni per la tutela dei valori naturali, artistici e culturali delle località ove sorgono e di promozione dell'attività turistica e culturale, che si estrinsecano essenzialmente in:

- a) iniziative rivolte a favorire la valorizzazione turistica, culturale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, folcloristico, ambientale e dei prodotti tipici della località;
- b) iniziative rivolte ad attrarre il movimento turistico verso la località e a migliorare le condizioni generali di soggiorno;

- c) iniziative idonee a favorire, attraverso la partecipazione popolare, il raggiungimento degli obiettivi sociali del turismo; attività di assistenza e informazione turistica nel rispetto dell'articolo 20, comma 3, lettera c) della L. R. n° 33/2002;
- d) attività ricreative.

Nello stesso Comune viene costituita, di norma, un'unica associazione Pro Loco.

La Giunta Provinciale riconosce l'organismo associativo provinciale, i consorzi delle associazioni Pro Loco, che svolgano la propria attività attraverso il loro coordinamento, il supporto organizzativo, l'assistenza, la promozione delle loro aggregazioni anche temporanee per il perseguimento di progetti, oltre che la loro rappresentanza.

Articolo 4

Requisiti e condizioni per l'iscrizione all'Albo provinciale

Sono iscritte a domanda all'Albo le associazioni Pro Loco che abbiano i seguenti requisiti:

- la costituzione con atto pubblico;
- uno statuto che deve prevedere:
 - ⇒ la gratuità delle cariche sociali, salvo il rimborso delle spese vive sostenute e specificatamente documentate;
 - ⇒ una rappresentanza dell'Amministrazione comunale alle riunioni del Consiglio che tenga conto delle minoranze;
 - ⇒ che in caso di scioglimento l'Assemblea si impegna a devolvere i beni acquistati con il concorso finanziario pubblico, specifico e prevalente, a fini di utilità sociale;
 - ⇒ le norme sull'elezione e sul funzionamento degli organi;
 - ⇒ la democraticità della struttura organica e, in particolare, l'approvazione annuale del bilancio preventivo e del conto consuntivo da parte dell'Assemblea dei soci, l'esplicita previsione di procedure per l'ammissione e l'esclusione dei soci, l'elezione degli organi amministrativi da parte dell'assemblea dei soci, il diritto dei soci ad accedere agli atti dell'associazione ed alla relativa documentazione, la pubblicità delle riunioni degli organi collegiali;
 - ⇒ che tutti i cittadini residenti, già residenti, domiciliati o che svolgano attività nel territorio comunale possano iscriversi all'associazione Pro Loco relativa al territorio del proprio Comune.

L'organismo associativo provinciale e i consorzi possono essere iscritti all'Albo provinciale in rappresentanza delle Pro Loco associate ed iscritte al predetto Albo.

L'organismo associativo regionale viene iscritto all'Albo della Provincia in cui ha sede.

Articolo 5

Iscrizione all'Albo provinciale

Le associazioni Pro Loco, i relativi organismi associativi ed i consorzi che intendano iscriversi all'Albo provinciale sono tenuti a presentare alla Provincia di Padova una domanda corredata dalla seguente documentazione:

- copia dell'atto costitutivo;
- copia dello statuto;
- parere della Giunta Comunale sull'iscrizione dell'associazione Pro Loco all'Albo provinciale, rilasciato ai sensi dell'art.4, primo comma, lett. d) della L.R. n° 33/2002.

L'iscrizione all'Albo provinciale costituisce presupposto per:

- la partecipazione agli organismi collegiali nei casi previsti da norme vigenti;
- la fruizione dei contributi previsti dalle vigenti disposizioni;
- l'utilizzo della denominazione "Pro Loco" o l'inserimento di tale espressione nella denominazione degli organismi associativi o consortili di Pro Loco;
- l'eventuale convenzionamento con la Provincia per la gestione di attività relative alle competenze provinciali

La cancellazione dell'iscrizione all'Albo provinciale avviene su richiesta delle associazioni Pro Loco, dei relativi organismi associativi e dei consorzi, o, d'ufficio, dalla Provincia, nel caso di perdita dei requisiti previsti per l'iscrizione.

Articolo 6

Contributi alle Pro Loco ed ai loro organismi associativi o consortili

La Giunta Provinciale, nei limiti delle risorse a disposizione, eroga alle associazioni Pro Loco ed ai loro organismi associativi o consortili contributi per le attività e per le spese di funzionamento.

Le associazioni Pro Loco, il loro organismo associativo provinciale e i consorzi in possesso dei requisiti previsti dalla L.R. 4 novembre 2002, n. 33 e dal presente Regolamento, rivolgono alla Provincia di Padova domanda di contributo che deve pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il 31 marzo corredata dai seguenti documenti:

- programma annuale delle attività con l'indicazione delle relative previsioni di spesa;
- bilancio di previsione dell'esercizio in corso;
- relazione e bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

I contributi sono concessi ed erogati previa verifica della regolarità della documentazione prevista a corredo della domanda ed in relazione ai criteri annualmente disposti dalla Giunta Provinciale, sentito l'organismo rappresentativo provinciale.

I contributi non potranno essere erogati per una cifra superiore all'eventuale effettivo disavanzo risultante dal consuntivo presentato. La maggiore somma eventualmente impegnata potrà essere, quindi, ridotta a insindacabile giudizio del concedente.

Articolo 7 **Norma transitoria**

Le associazioni Pro Loco già iscritte all'Albo regionale di cui all'art. 2 della L.R. 31 agosto 1983, n.45, e successive modifiche, sono iscritte d'ufficio all'Albo della Provincia di Padova.

Al fine di conservare l'iscrizione all'Albo provinciale, entro centottanta giorni dall'iscrizione le associazioni devono adeguare il proprio statuto al presente regolamento e trasmetterlo alla Provincia.

E' abrogata la precedente disciplina provinciale sulle Pro Loco adottata con delibera di Giunta Provinciale n. 172 di reg., del 15.04.2002.